

L.R. 41/1990
L.R. 8/1999
L.R. 56/1971, art. 12
L.R. 28/1977

(B.U.R. 17/2/1972, n. 7)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 febbraio 1972, n. 0341/Pres.

Determinazione delle tabelle merceologiche previste dall'art. 12, legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

Art. 1

Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 24, legge 11 giugno 1971, n. 426, sono contenute nell'allegato al presente decreto.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge, sono generi di largo e generale consumo quelli indicati nelle tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato al presente decreto.

Art. 3

Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle cui esse si riferiscono.

È consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, dell'autorizzazione per più tabelle merceologiche, fatti salvi i divieti di legge.

Art. 4

Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.

La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma precedente.

Art. 5

Chi richiede l'autorizzazione per la tabella merceologica XIV deve specificare nella domanda i prodotti che intende porre in vendita.

Analoga specificazione deve essere contenuta nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 6

L'autorizzazione relativa alla vendita dei prodotti surgelati deve essere rilasciata ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 32. È altresì consentita la vendita dei prodotti surgelati ai sensi della legge predetta, negli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti compresi nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Art. 7

Colui che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto svolge un'attività di vendita al pubblico, al minuto, ha diritto di ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali siano comprese le merci che sono oggetto dell'attività di vendita in base alle tabelle merceologiche precedentemente in vigore.

Colui che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto svolge un'attività di vendita, oltre che di merci previste da altre tabelle, anche di prodotti previsti dalla sola tabella II, è autorizzato a porre in vendita, dei prodotti di detta tabella, solo quelli che già formavano oggetto della sua attività, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 3, secondo comma, del presente decreto.

(ABROGATO)⁽¹⁾

(1) Terzo comma abrogato da art. 60, ultimo comma, del regolamento approvato con il D.P.G.R. 30/12/1977, n. 02277/Pres. (B.U.R. 20/1/1978, n. 6).

TABELLE MERCEOLOGICHE

- I -

Prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane, il latte e i derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ittici freschi, i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche e congelate di tutte le specie animali, le carni equine e quelle di bassa macelleria e la pasticceria fresca).

- II -

Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate e comunque preparate e confezionate; frattaglie; salumi; uova.

- III -

Carni e frattaglie congelate di ogni specie animale, escluse quelle equine e quelle di bassa macelleria; uova.

- IV -

Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate e confezionate.

- V -

Prodotti ittici freschi e comunque conservati.

- VI -

Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati; bevande, anche alcoliche; altri prodotti alimentari comunque conservati; oli e grassi alimentari; uova.⁽¹⁾

- VII -

Pasticceria fresca e conservata; gelati; dolci freschi e conservati; bevande, anche alcoliche.

- VIII -

Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie congelate di cui alla tabella III, delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni di bassa macelleria).

- IX -

Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria (sono esclusi gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima)⁽²⁾

- X -

Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.⁽³⁾

- XI -

Calzature e articoli in pelle e in cuoio.

- XII -

Mobili; articoli casalinghi; elettrodomestici; apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio; materiale elettrico.

- XIII -

Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato.

- XIV -

Drogherie e prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche, tra quelle non comprese nelle Tabelle precedenti).⁽⁴⁾

-
- (1) Vedi la determinazione qualitativa di cui al dodicesimo comma dell'art. 60, D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres. (B.U.R. 20/1/1978, n. 6).
 - (2) Denominazione così sostituita dal tredicesimo comma dell'art. 60, D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres.
 - (3) Denominazione così sostituita dal quattordicesimo comma dell'art. 60, D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres.
 - (4) Nella presente tabella devono intendersi inseriti anche gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima di qualunque tipo e pregio ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 60, D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres.